



PIONEER
Alternative
Investments

PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA

Galleria San Carlo n. 6 - 20122 Milano

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit. Iscrizione Albo dei Gruppi Bancari n.3135.1

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO DI TIPO SPECULATIVO

PIONEER BALANCED HEDGE, PIONEER BALANCED HEDGE II, PIONEER BLUE MASTERS, PIONEER BLUE MASTERS II, PIONEER BLUE STARS, PIONEER CONSERVATIVE HEDGE, PIONEER CONSERVATIVE HEDGE II, PIONEER DYNAMIC HEDGE, PIONEER DYNAMIC HEDGE II, PIONEER EFFICIENT ADVANCED PORTFOLIO, PIONEER EFFICIENT BALANCED PORTFOLIO, PIONEER EFFICIENT BOND PORTFOLIO, PIONEER MOMENTUM DEFENSIVE, PIONEER MOMENTUM DEFENSIVE II, PIONEER MOMENTUM DEFENSIVE III, PIONEER MOMENTUM EQUITY HEDGE, PIONEER MOMENTUM MASTERS, PIONEER MOMENTUM MASTERS II, PIONEER MOMENTUM MASTERS III, PIONEER MOMENTUM OPPORTUNITY, PIONEER MOMENTUM OPPORTUNITY II, PIONEER MOMENTUM OPPORTUNITY III, PIONEER MOMENTUM STARS, PIONEER MOMENTUM STARS II, PIONEER MOMENTUM X, PIONEER RESTRUCTURING FUND E WEALTHEDGE MULTISTRATEGY

Si porta a conoscenza dei partecipanti ai fondi sopra indicati che, a seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento della Banca d'Italia 16 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art.14 comma 6,7 e 8 del D.L. 29 novembre 2008 n.185, nella riunione tenutasi il 18 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

1) sostituire all'art.7 comma 7 dei regolamenti dei fondi Pioneer Momentum Stars, Pioneer Momentum Stars II, Pioneer Momentum Masters, Pioneer Momentum Masters II, Pioneer Momentum Masters III, Pioneer Momentum Equity Hedge; all'art.7 comma 8 dei regolamenti dei fondi Wealthedge Multistrategy e Pioneer Momentum X; all'art.8 comma 8 dei Regolamenti dei fondi Pioneer Momentum Defensive, Pioneer Momentum Defensive II, Pioneer Momentum Defensive III, Pioneer Momentum Opportunity, Pioneer Momentum Opportunity II e Pioneer Momentum Opportunity III; all'art.9 comma 8 dei regolamenti dei fondi Pioneer Balanced Hedge, Pioneer Balanced Hedge II, Pioneer Conservative Hedge, Pioneer Conservative Hedge II, Pioneer Dynamic Hedge, Pioneer Dynamic Hedge II, Pioneer Efficient Bond Portfolio, Pioneer Efficient Balanced Portfolio, Pioneer Efficient Advanced Portfolio; all'art.6 Scheda C comma 10 del Regolamento del fondo Pioneer Blue Stars; all'art.14 comma 7 del Regolamento dei fondi Pioneer Blue Masters e Pioneer Blue Masters II, ed introdurre all'art.7 comma 7 del regolamento del fondo Pioneer Restructuring Fund, la clausola che permette alla SGR la sospensione dei rimborsi con la seguente:

"In ogni giorno di rimborso, nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo (cancello), la SGR, al fine di evitare smobilizzi tali da pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di rimborsare un controvalore almeno pari all'ammontare del cancello, in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. L'ammontare in eccedenza è trattato come una nuova domanda di rimborso alla quale è data esecuzione a termini di regolamento il successivo giorno di rimborso, comunque entro i limiti del cancello. La SGR comunica tem-

pestivamente tale intenzione ai partecipanti. Ove, a seguito della sospensione proporzionale, un partecipante si trovi a detenere quote per un valore inferiore al minimo previsto dall'art. 16, comma 3 del D.M. 228/99, la domanda di rimborso si intende confermata automaticamente alle scadenze successive fino al completo rimborso, salvo successiva sottoscrizione per un ammontare necessario a ristabilire il rispetto della sottoscrizione minima";

2) introdurre un comma successivo ad ognuno di quelli sopra indicati del seguente tenore: *"Nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti e la possibilità di proseguire in modo ordinato la gestione del fondo, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del decreto legge n. 185/08 e dalle relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate";*

stabilendo che le suddette modificazioni siano applicabili anche alle domande di rimborso che siano già pervenute alla data di entrata in vigore delle stesse, ma che non siano state ancora regolate;

3) eliminare da tutti i regolamenti il riferimento al numero massimo di partecipanti al fondo speculativo;

4) sostituire la denominazione del Gruppo di appartenenza UniCredito Italiano con UniCredit;

5) aggiornare la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione all'albo delle Banche, della Banca Depositaria.

Le suddette modificazioni sono da considerarsi approvate dalla Banca d'Italia in via generale ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente avviso.

Il testo aggiornato dei suddetti regolamenti sarà inviato dalla società o consegnato gratuitamente presso i distributori dei fondi ai partecipanti che ne facciano espressa richiesta.